

**REGOLAMENTO (CE) N. 3537/93 DELLA COMMISSIONE  
del 22 dicembre 1993**

**che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso e degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (\*), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (\*\*), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,  
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (\*\*\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (\*\*\*\*), in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma,  
considerando che l'articolo 13, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e l'articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1418/76 contemplano la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;  
considerando che, data l'incertezza che regna sui mercati, il mantenimento del regime attuale rischia di dar luogo a

operazioni speculative; che è pertanto opportuno sospendere la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso e degli alimenti composti a base di cereali per gli animali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sospesa dal 23 dicembre 1993 al 6 gennaio 1994.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(\*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(\*\*) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(\*\*\*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(\*\*\*\*) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.